



COMUNE DI GENOVA
Municipio 7 Ponente

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO NOLEGGIO DI AUTOSPURGO

Genova, 15 novembre 2021



COMUNE DI GENOVA
Municipio 7 Ponente

CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO AL NOLEGGIO AUTOSPURGO

ART 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'esecuzione del servizio di noleggio di **AUTOSPURGHI** per interventi urgenti in edifici di Civica proprietà o in uso al Comune di Genova – Municipio 7 Ponente.

Sono compresi nel servizio tutte le prestazioni necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata di **2 mesi** e decorrerà dalla data di aggiudicazione, anche nelle more della stipula del contratto.

Art 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del corrispettivo per il servizio in oggetto è pari complessivamente ad € **13.420,00 compresa I.V.A. al 22%**.

L'importo rimarrà fisso ed invariato indipendentemente dal ribasso che opererà sui prezzi capitolari.

La Civica Amministrazione ha facoltà della riduzione e dell'aumento del quinto dell'importo del contratto, come previsto dal Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova.

Con la stipula del contratto la ditta aggiudicataria è obbligata ad accettare gli ordinativi per il servizio di cui trattasi sino alla concorrenza di tale importo alle condizioni economiche presentate in offerta ed alle altre condizioni di cui al presente Capitolato ed in particolare per quanto disposto al successivo art.4.

Art. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI

L'esecuzione di ogni singola prestazione verrà richiesta dal Direttore dell'esecuzione del contratto mediante ordine inoltrato, anche tramite fax, all'assegnatario. La richiesta d'intervento, in caso di estrema urgenza, potrà essere fatta anche a mezzo telefono.

L'effettuazione del sopralluogo con l'eliminazione del pericolo, qualora esistente, dovrà avvenire entro e non oltre **le 4 ore** dall'avvenuta richiesta di prestazione.

Qualora si rendesse necessario, la prestazione dovrà proseguire nella giornata seguente, fino al completamento del servizio secondo le indicazioni e gli accordi presi con il Municipio competente, in tal caso verrà corrisposto un unico diritto di chiamata.

Spetta alla ditta l'espletamento di tutte le necessarie pratiche autorizzative presso gli uffici competenti e i relativi oneri nonché l'obbligo di porre prima dell'intervento, sul luogo oggetto di lavoro, le opportune avvertenze e divieti di sosta opportunamente segnalati in rispetto delle norme del nuovo Codice della strada e, qualora necessario, richiedere le opportune autorizzazioni inerenti la vigente normativa sull'inquinamento acustico.

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla Sede al luogo indicato per l'intervento e ritorno.

Gli interventi dovranno essere assicurati per tutti i giorni dell'anno senza alcuna esclusione.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad espletare in servizio in oggetto attivando anche contemporaneamente in caso di necessità più interventi urgenti.



COMUNE DI GENOVA
Municipio 7 Ponente

A tale proposito si specifica che la Ditta dovrà corrispondere all'ordine effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto del Municipio Ponente nei termini richiesti, garantendo la tipologia dell'automezzo richiesto dallo stesso.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria in via definitiva del servizio, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dal presente Capitolato d'onori.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all'art. 103, comma 1, dell'anzidetto decreto legislativo.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva determina la revoca dell'affidamento e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva dovrà avere durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

E' fatto tassativo obbligo all'aggiudicatario, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune o verso i terzi, a tenere comunque manlevato il Comune stesso, assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità civile per danni sia alle persone sia alle cose che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'appalto, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico di esso Aggiudicatario il completo risarcimento dei danni stessi.

L'espletamento della vigilanza e del controllo, che competono alla Civica Amministrazione non potrà mai venire invocato dall'Aggiudicatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuzione la responsabilità, che sarà sempre ed in ogni caso a suo esclusivo carico.

Il Comune di Genova è e rimane completamente estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra l'Aggiudicatario e i terzi in ordine al servizio oggetto dell'appalto e quant'altro annesso con l'appalto.

Il Comune, fermo restando l'obbligo tassativo dell'Aggiudicatario di osservare scrupolosamente tutte le norme, prescrizioni di legge e di regolamenti, ordini delle competenti Autorità, già emanati, o che potessero in prosieguo dell'appalto venire emanati per la tutela ed il trattamento del personale dipendente, nonché l'obbligo di applicare il trattamento normativo ed economico previsto dai contratti collettivi e aziendali,



COMUNE DI GENOVA
Municipio 7 Ponente

rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l'Aggiudicatario ed il personale da esso dipendente, rapporti che concernono esclusivamente l'Aggiudicatario.

Art. 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria:

- assicurare l'esecuzione del servizio di cui al punto 1) secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 4;
- impiegare per le prestazioni di servizio, proprio personale e di pagarne le competenze,
- di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei lavoratori, nonché assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici, oltre a idonea copertura assicurativa sul personale impiegato.
- manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridica, economica, igienico-sanitaria, organizzativa, gestionale, civile e penale che potesse insorgere per quanto attiene direttamente ed indirettamente al servizio in oggetto;
- garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro attenendosi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori - D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- Comunicare il nominativo del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione onde consentire alla C.A., di attivare, quando necessario, le procedure di coordinamento;
- nominare un responsabile generale del servizio affidato che assumerà il ruolo di referente nei confronti dell'Ente appaltante e che in qualità di responsabile del servizio svolto ne risponderà a termini di legge;
- dotare gli operatori di tutti i D.P.I., previsti dalla vigente normative, nonché dei mezzi richiesti dal presente capitolato;
- disporre di recapito cellulare e di essere reperibili 24 ore su 24, poiché la fascia oraria di intervento deve intendersi nell'arco delle 24 ore;
- disporre di una Sede operativa in Genova o Provincia o di impegnarsi ad attivare tale sede entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione con relativo recapito telefonico, fax e personale reperibile con adeguato livello di responsabilità tale da consentire l'esame e la soluzione dei problemi connessi alla natura del servizio richiesto, tale sede dovrà garantire l'intervento entro i termini previsti dal presente Capitolato;
- espletare tutte le pratiche autorizzative presso gli uffici di competenza assumendosi i relativi oneri;
- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Genova eventuali modifiche del soggetto incaricato dei rapporti con lo stesso;
- garantire attraverso un suo rappresentante tecnico tutti gli adempimenti che riguardano ogni aspetto di sicurezza;
- di attuare ai sensi della normativa vigente tutte le procedure necessarie allo smaltimento di fanghi e liquami presso le discariche autorizzate, facendo pervenire altresì al Comune di Genova – Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi, i previsti moduli di cui al Formulario Rifiuti – D.lgs 22/97, D.M.145/98, D.Lgs. 152/2006, relativo all'avvenuto corretto smaltimento;
- Espletare il servizio in oggetto attivando anche contemporaneamente in caso di necessità, gli interventi urgenti presso più Municipi;
- Corrispondere all'ordine effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto del Municipio Ponente nei termini richiesti garantendo la tipologia dell'automezzo richiesto dallo stesso.

ART. 8 – PRESCRIZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo all'impresa, al fine di garantire la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..



COMUNE DI GENOVA
Municipio 7 Ponente

In relazione ai costi per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta l'obbligo per la stessa di elaborare e produrre alla S.A. entro 20 giorni prima della sottoscrizione del contratto, il proprio Documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi sul luogo di lavoro.

ART. 9 - VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

L'analisi svolta al fine di individuare possibili "interferenze", cioè eventuali contatti rischiosi tra personale del committente e quello dell'appaltatore sul luogo di lavoro, propedeutica all'eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ha evidenziato come le prestazioni oggetto dell'appalto di cui trattasi, alla data odierna, causino interferenze ai fini e ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., da cui discende che il costo della sicurezza è pari a € **120,00**, importo che troverà capienza all'interno dell'importo del presente appalto.

Tuttavia il D.U.V.R.I. potrà essere aggiornato dal Comune medesimo, anche su proposta dell'appaltatore, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato, su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 gg dall'aggiudicazione definitiva ed a seguito della positiva valutazione espressa dal Responsabile di Procedimento.

ART 10 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di proprietà sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e della attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine l'Impresa è obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti con una somma assicurata pari ad Euro 517.000,00 (cinquecentodiciasettemila), che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 1.000.000,00 (un milione).

In proposito si specifica che, con il termine apposita si intende una polizza riferita all'oggetto dell'appalto, oppure, qualora l'esecutore disponga di polizza assicurativa generica, si intende una appendice alla stessa riferita anch'essa all'oggetto dell'appalto.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno avere durata pari al contratto ed essere presentate, in copia alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio.

ART 11 - PRESTAZIONE EFFETTUATE IN ORE NOTTURNE- GIORNI FESTIVI- A TURNI CONTINUATI E DIRITTO DI CHIAMATA.

Qualora si presenti la necessità di eseguire la prestazione in ore notturne (dalle ore 22 alle ore 6), nei giorni festivi (domenica ed altre festività) verrà riconosciuta **una maggiorazione del 20%** sui prezzi offerti in sede di gara, di cui alle voci PS1 e PS2 di cui all'Elenco Prezzi del Capitolato Speciale.

Per ogni richiesta d'intervento verrà riconosciuto un **diritto di chiamata di Euro 110,00**.

Art. 12 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune di Genova si riserva la più ampia facoltà di esercitare la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività in oggetto secondo le modalità che riterrà più opportune attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto competente del Municipio.

ART 13 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO



COMUNE DI GENOVA
Municipio 7 Ponente

La liquidazione ed il pagamento degli importi relativi al servizio realizzato, avverrà mediante emissione delle fatture che dovrà essere nel formato elettronico PA tramite Sistema di interscambio come da Legge 244/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013 n. 55, intestata a Comune di Genova, Municipio Ponente, Piazza Gaggero, 2 – 16158 Genova – Codice Univoco Ufficio: **S0XECV** (il secondo carattere è ZERO).

Oltre a detto codice univoco la fattura dovrà contenere il codice **CIG** ed il numero d'ordine.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. “split payment” che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'erario L'IVA esposta in fattura dalle ditte, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

A tale proposito, dopo l'effettuazione di ogni intervento, dovrà pervenire dal Municipio l'ordine impartito alla Ditta, con in calce l'attestazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto competente del Municipio della conformità e regolarità del servizio reso.

Il pagamento delle fatture in forma digitale sarà effettuato dalla Civica Tesoreria entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse, previa verifica, da parte del committente, del D.U.R.C.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 sull'importo progressivo delle prestazione sarà operata una ritenuta dello 0,5%; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'emissione, da parte del Direttore dei Lavori, dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura e prevista ricezione del DURC regolarmente certificato.

Qualora venissero rilevate irregolarità nella fattura, il termine di cui sopra decorre dal giorno dell'effettiva regolarizzazione della stessa, inoltre in caso di accertate irregolarità contributiva, dallo stato finale saranno trattenute le somme dovute all'INPS e all'INAIL, limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e per questi ultimi limitatamente al periodo in cui si sono svolte le operazioni in subappalto.

Le fatture in sede contabile dovranno essere esibite secondo le modalità indicate nell'avviso di gara alla voce “FATTURAZIONE”.

ART 14 - PENALITÀ'

In caso di ritardo rispetto all'arrivo sul luogo dell'intervento, specificato dall'art. 5, capoverso 2), sarà applicata, per ogni ora di ritardo, una penalità pari ad 1/10 dell'importo richiesto, che sarà dedotta dall'importo della fattura.

Ritardi superiori a 4 ore verranno considerati come mancata esecuzione del servizio.

Nel caso di mancata esecuzione della prestazione richiesta, la Civica Amministrazione, oltre all'applicazione della penale sopraccitata, si riserva di richiedere lo svolgimento del servizio ad altra ditta addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior costo sostenuto.

Inoltre, qualora l'aggiudicatario non svolga, per cause ad essa imputabili e per più di tre volte, la prestazione richiesta, ovvero incorra in reiterati ritardi tali da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il regolare svolgimento dell'attività, la stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento degli eventuali danni.



COMUNE DI GENOVA
Municipio 7 Ponente

ART 15 - SUBAPPALTO

È consentito il subappalto purché nell'offerta economica venga chiaramente indicata la parte del servizio che la ditta intenda eventualmente subappaltare a terzi.

Resta inteso che la quota complessivamente subappaltata non deve essere in ogni caso superiore al 30% del valore di quanto assegnato alla ditta aggiudicataria.

ART 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto: se questa si verificherà l'Amministrazione avrà il diritto di dichiarar risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART 17- CESSIONE CREDITO

È consentita la cessione del credito già maturato nonché il conferimento di procure all'incasso purché siano state preventivamente notificate alla C.A. e dalla stessa accettate nel rispetto delle previsioni di Legge.

ART. 18 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità previste e nei casi previsti, dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono causa di risoluzione contrattuale, in aggiunta al caso disciplinato al successivo articolo n.20, le seguenti ipotesi:

- A. apertura di una procedura concorsuale a carico della Cooperativa/Consorzio;
- B. sopravvenuta incapacità secondo quanto stabilito all' art. 80, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa;
- C. impiego di personale non dipendente dell'impresa;
- D. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- E. interruzione non motivata del servizio;
- F. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- G. difformità nella prestazione del servizio, e qualora l'impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato;
- H. grave e provato inadempimento della Ditta aggiudicataria qualora siano state riscontrate, e non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, tali da compromettere il risultato della gestione;
- I. grave inadempimento dell'Impresa nel corso dell'esecuzione del servizio non secondo quanto indicato e accettato dal committente;
- J. in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- K. subappalto non autorizzato;
- L. in tutti gli altri casi previsti dalle normative vigenti.



COMUNE DI GENOVA
Municipio 7 Ponente

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune di Genova in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune di Genova intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'impresa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal Contratto.

ART. 20 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra porterà alla recessione automatica del contratto da parte della Civica Amministrazione.

ART 21 - CONTROVERSIE FORO COMPETENTE-

Per qualsiasi controversia relativa interpretazione, validità, esecuzione del presente Capitolato, unico foro competente è quello di Genova.

ART 22 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti il presente servizio per la stipula della relativa scrittura privata, sono a carico della Ditta Aggiudicataria ad eccezione dell'IVA che è a carico del Comune di Genova.

ART 23 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

Ad ogni effetti legale la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio in Genova.

ART.24 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, e dall'Avviso di gara si fa rinvio alle norme del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Capitolato Generale degli appalti e forniture del Comune di Genova, del regolamento sull'attività contrattuale e quanto previsto dal Capitolato di Sicurezza del Comune di Genova, nonché in quanto applicabili alle disposizione del Codice Civile.



COMUNE DI GENOVA
Municipio 7 Ponente

ELENCO PREZZI

L'ESECUZIONE DEL NOLEGGIO DI AUTOSPURGO RIGUARDA :

- disintasamento condotte fognarie bianche, miste e nere;
- aspirazione e trasporto dei fanghi e liquami per il trattamento e lo smaltimento;
- svuotamento cisterne, fosse biologiche etc.

❖ PS 1

autospurgo piccolo capacità mc. 2	Euro/ora 142,53
autospurgo medio capacità mc. 2/6	Euro/ora 156,31
autospurgo oltre mc. 6	Euro/ora 180,74

Tali mezzi dovranno essere equipaggiati con attrezzature per spurgo idrodinamico e per aspirazione dei fanghi diluiti nei condotti bianchi, misti e neri .

Nei suddetti prezzi è inoltre compreso la prestazione dell'autista, del personale operatore e ogni altro onere per il funzionamento.

❖ PS 2

autospurgo come previsto al PS 1 ma con doppia squadra operatrice	Euro/ora 186,72
---	------------------------

❖ PS 3

trasporto liquami provenienti da pulizia delle condotte fognarie bianche, miste e nere, compreso carico trattamento e smaltimento	al kg. Euro 0,19
---	-------------------------

❖ PS 4

Trasporto fanghi diluiti, asportabili a mezzo di motopompa, etc., compreso carico trattamento e smaltimento:	al kg. Euro 0,19
--	-------------------------

❖ PS 5

Trasporto fanghi palabili compreso carico trattamento e smaltimento:	al kg. Euro 0,25
--	-------------------------